



TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO

Causa n. XXX / 2022

Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.

Oggi 22/06/2023, innanzi al giudice dott. XXXXXX, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams:

per la parte ricorrente l'Avv. Maniscalco

per la parte convenuta l'Avv. XXXXXX

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante





deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

Dott. XXXX XXXXX





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA

Sezione lavoro

Il Giudice, dott. XXXXXX, all'udienza del 22/06/2023, svolta con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. **XXX / 2022** RCL promossa con ricorso depositato il **10/03/2022**

da

XXXXXXXX XXXXX(C.F. XXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. ROSA DENIS e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) ; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) ; MANISCALCO MARIA (MNSMRA72T54E573L)

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell'avv. XXXXXX XXXX ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271), con il patrocinio dell'avv. XXXXXX XXXX ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il docente abilitata non in ruolo avendo svolto incarichi di supplenza a tempo determinato in scuole statali sin dall' a.s. 2006/2007, chiedeva all'adito Tribunale :





-previa disapplicazione degli artt. 485 e 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio

dell'Unione Europea;

-previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla

direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea;

-previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai

sensi dell'art. 2113 del cc;

SI CHIEDE DI

IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E -DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;

-IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19





luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni".

-PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 2.548,91o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 6 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si costituiva in giudizio il Ministero convenuto ed eccepiva la prescrizione quinquennale delle differenze connesse al riconoscimento dell'anzianità di servizio nel periodo di precariato e nel merito chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente. In via subordinata eccepiva comunque che non potevano essere computati nell'anzianità di servizio i periodi svolti come ATA.

Il Giudice, all'udienza del 30.11.2022, sentite le parti, ritenuta la causa di natura documentale, fissava udienza di discussione, assegnando termine alla parte ricorrente per depositare nuovi conteggi, con lo scomputo dei periodi di servizio ATA.





All'odierna udienza, tenutasi in collegamento remoto, sentite le conclusioni, il Giudice ha pronunciato la presente sentenza, mediante il deposito telematico, avendo le parti rinunciato ad assistere alla lettura.

Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.

La questione concernente il riconoscimento del diritto dei docenti precari alla medesima progressione economica dei docenti di ruolo ricorrente è stata affrontata da numerose pronunce di merito di primo e secondo grado e dalla Corte di Cassazione (si vedano in particolare Cass., sentenze 22558/2016, Cass. 23868/16; Cass. Ord. 8945/17; Cass., Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019; nonché quanto ai profili relativi alla prescrizione da Cass., ordinanza 2232/2020 del 30.1.2020).

Si richiama per esteso parte della motivazione della sentenza della Cassazione 20918/2019 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: *“3. Il primo motivo di ricorso è infondato, perché la sentenza impugnata è conforme all'orientamento, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, secondo cui «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a*





tempo indeterminato.». 3.1. *All'affermazione del principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le più recenti Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma*





generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

3.2. I richiamati principi sono stati tutti ribaditi dalla Corte di Lussemburgo nella motivazione della recente sentenza del 20.6.2019 in causa C- 72/18, Ustariz Aróstegui, secondo cui «la clausola4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riserva il beneficio di un'integrazione salariale agli insegnanti assunti nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto funzionari di ruolo, con esclusione, in particolare, degli insegnanti assunti a tempo determinato come impiegati amministrativi a contratto, se il compimento di un determinato periodo di servizio costituisce l'unica condizione per la concessione di tale integrazione salariale.».

3.3. Non è pertinente il richiamo fatto dall'Avvocatura dello Stato nel corso della discussione orale alla sentenza del 20.9.2018 in causa C- 466/17, Motter contro Provincia Autonoma di Trento, perché la pronuncia, riguardante la diversa questione della ricostruzione della carriera al momento della conclusione del contratto a tempo indeterminato, ha esaminato la disciplina dettata dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994, applicabile al solo personale docente e non a





quello amministrativo, che qui viene in rilievo, per il quale rilevano le disposizioni dettate dagli artt. 569 e 570 del T.U., non sovrapponibili alle prime. 3.4. Non si ravvisano, pertanto, ragioni che possano indurre il Collegio a rimeditare l'orientamento già espresso, al quale va data continuità, perché anche in questa sede il Ministero sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo. Che i due piani debbano, invece, essere tenuti distinti emerge già dalla lettura della clausola 1, con la quale il legislatore eurounitario ha indicato gli obiettivi della direttiva, volta, da un lato a "migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione"; dall'altro a "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato". L'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato "condizioni di impiego" che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", sussiste, quindi, anche a fronte della legittima apposizione del termine al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono "norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela" (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32). 3.5. Tutte le considerazioni svolte nel primo motivo di ricorso prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, e





fanno leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, già ritenuti dalla Corte di Giustizia non idonei a giustificare la diversità di trattamento (si rimanda alle sentenze richiamate nella lettera d del punto 3.1), nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro, da non confondere, per quantosopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione”.

Ciò posto, si deve stabilire se la ricorrente avesse diritto, nel periodo di precariato alla progressione stipendiale, al pari dei docenti di ruolo, secondo le fasce stipendiali previgenti rispetto alla nuova sistemazione ed accorpamento delle stesse, operata con il CCNI 4.11.2011. In particolare ci si chiede se la ricorrente avesse diritto alla salvaguardia prevista in via transitoria dal CCNI per i docenti in ruolo alla data del 1.9.2010 ed inseriti nella fascia stipendiale 0-2 anni e nella fascia 3-8 anni

La risposta al quesito deve essere positiva.

La questioni sottese all' odierna decisione sono già state affrontate da questo Tribunale con sentenza 151/2022 del 7.4.2022 (RG 377/2021) a cui si intende dare continuità e di cui si riporta parte della motivazione.

"Le questioni oggetto di causa sono state risolte dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20918 del 05/08/2019, con la quale la Cassazione ha stabilito che nel settore scolastico la clausola 4 dell' Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l' anzianità di servizio maturata





al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Più di recente, sempre con riferimento alla riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico ed in specie al mancato riconoscimento dello scatto 3-8 anni alla ricorrente, la Cassazione (Sez. L - , Sentenza n. 2924 del 07/02/2020) ha stabilito che l' art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell' Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del Giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di "salvaguardia" anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell' amministrazione, sicché alla ricorrente, che ha iniziato a lavorare con contratti a termine prima del 2010, va riconosciuta la conservazione della fascia stipendiale 3-8 anni".

La ricorrente ha iniziato il servizio con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 25.9.2006 al 15.1.2007. La ricorrente quindi si trovava nella medesima posizione del docente già in ruolo alla data del 1.9.2010 ed inserito nella pregressa fascia 0-2 anni

Per i medesimi motivi deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla progressione economica con il passaggio alla fascia 3-8 sino al conseguimento della fascia 9-14.





Il Ministero convenuto deve essere condannato a pagare le differenze maturate tra la retribuzione percepita nel periodo di servizio non in ruolo e quella che avrebbe dovuto percepire ove fosse stata applicata la medesima progressione stipendiale riservata ai docenti in ruolo.

L'eccezione di prescrizione non è fondata. La parte ricorrente ha prodotto come doc. 4 la diffida inviata via Pec al Ministero convenuto il 10.9.2021

La parte ricorrente nei nuovi conteggi depositati a seguito dello scomputo dei periodi di servizio ATA, ha evidenziato la maturazione di differenze retributive solo a decorrere dal settembre 2016 e cioè successivamente alla maturazione del passaggio alla fascia 3-8 anni. La somma complessiva richiesta nei nuovi conteggi ammonta a € 2170,63 (a fronte della somma di € 2548,91 richiesta in ricorso).

La domanda di parte ricorrente relativa alla "progressione" stipendiale deve pertanto essere accolta in parte con il riconoscimento del diritto alla medesima progressione stipendiale prevista dal CCNL del comparto Scuola per i docenti di ruolo e la condanna dell'amministrazione convenuta a pagare le differenze tra quanto erogato in forza dei contratti a termine stipulati nel periodo dal 2006 al 2022 e quanto spettante invece ai docenti di ruolo aventi pari anzianità di servizio complessiva.

Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego;





Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto della natura della causa e del valore. Deve essere disposta la distrazione delle spese di lite come richiesto in ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata

- 1) dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta durante il periodo di precariato l'anzianità di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro, con salvaguardia delle fasce stipendiali 0-2 e 3-8 anni, e conseguentemente alla medesima progressione stipendiale riconosciuta al personale docente assunto a tempo indeterminato;
- 2) condanna l'amministrazione convenuta a pagare alla ricorrente, la somma di € 2.170,63 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito in forza dei contratti a termine con retribuzione iniziale e quanto dovuto in applicazione della medesima progressione stipendiale dei docenti di ruolo oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dalla data della maturazione dei singoli crediti sino al saldo;
- 3) condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.000 per compensi, oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%, con distrazione in favore dei procuratori antistatari

Verona, 22.6.2023

IL GIUDICE

XXXXXX XXXX

